

## REGOLAMENTO (CE) N. 3360/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che stabilisce misure transitorie in relazione agli scambi commerciali tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma degli articoli 76, paragrafo 2, 102, paragrafo 2 e 128, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità europea e gli Stati ACP hanno avviato negoziati per la conclusione di un protocollo inteso ad adattare la quarta convenzione ACP-CEE per tener conto dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea;

considerando che gli articoli 76, paragrafo 3, 102, paragrafo 3 e 128, paragrafo 3 dell'atto di adesione del 1994, prevedono che, qualora il suddetto protocollo non sia stato concluso entro il 1° gennaio 1995, la Comunità deve prendere le misure necessarie per risolvere il problema al momento dell'adesione;

considerando che il protocollo non sarà probabilmente concluso prima della data indicata e che in tal caso si devono prendere misure transitorie autonome per far sì che i nuovi Stati membri applichino le disposizioni commerciali della quarta convenzione ACP-CEE a decorrere dal 1° gennaio 1995;

considerando che l'articolo 72 dell'atto di adesione del 1994 consente all'Austria di mantenere fino al 1° gennaio 1996 verso gli altri Stati membri i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che al momento dell'ade-

sione essa applica a talune bevande alcoliche e all'alcole etilico non denaturato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore del protocollo di cui agli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994 o fino al 31 dicembre 1995, adottando fra queste due scadenze quella più ravvicinata, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia applicheranno alle importazioni di prodotti originari degli Stati ACP gli stessi regimi applicati dagli altri Stati membri della Comunità.

*Articolo 2*

Fino al 1° gennaio 1996, la Repubblica d'Austria può mantenere i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che al momento dell'adesione essa applica alle bevande alcoliche e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, di cui alla voce 2208 dell'SA. Dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile con effetto dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. SEEHOFER